

**DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016
633/2016/R/EEL**

**SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA RIFORMATO E TUTELA SIMILE AL MERCATO LIBERO:
RIFORMA DELLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA E
DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI PCR E PCV**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 4 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel) come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/com (di seguito: deliberazione 271/2015/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) come successivamente modificata e integrata e, in particolare, i relativi Allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/com (di seguito: deliberazione 610/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 659/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 541/2016/R/eel;
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Quadro strategico 2015-2018), approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- il Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale (TIMR);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2016-2019 (di seguito: TIT);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- la nota della Direzione Mercati 27 giugno 2016, prot. Autorità 18270, ai venditori del mercato libero di maggiori dimensioni (di seguito: nota 27 giugno 2016);
- il disegno di legge concorrenza, recante “Legge annuale per il mercato e per la concorrenza”, attualmente in discussione nel Senato della Repubblica, atto AS2085 (di seguito: DdL Concorrenza).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compresa la vendita al dettaglio; le disposizioni in tal modo adottate possono avere a oggetto anche l’attività precontrattuale degli esercenti i servizi coi relativi utenti, nonché il contenuto stesso delle condizioni generali di contratto praticate dai medesimi esercenti, le quali (in forza dell’articolo 2, comma 37, della medesima legge) sono inserite di diritto nei contratti;
- l’articolo 1 del decreto legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela, disciplinato poi da questa Autorità, che è erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio

è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);

- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 73/07 ne definisce le condizioni standard nonché, “*transitoriamente*” e “*in base ai costi effettivi del servizio*”, i relativi corrispettivi da applicare;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche “mediante un’apposita società” di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dall’Acquirente unico;
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, ad oggi, garantisce ai clienti finali a) la continuità del servizio elettrico (funzione di servizio universale) e b) la tutela di prezzo (funzione di controllo di prezzo); con il TIV, l’Autorità ha disciplinato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali con riferimento alle condizioni contrattuali ed economiche ai medesimi applicate; con riferimento a queste ultime, esse sono definite sulla base di criteri di mercato o di panieri di mercato come quello dell’Acquirente unico, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell’ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. articolo 3, comma 2, e considerandi n.42 e n.45 della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l’altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia; la medesima Corte ha altresì:
 - individuato come temporanea la funzione di controllo di prezzo di cui alla lettera b) sopra richiamata, in quanto destinata a scomparire non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - chiarito anche la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti ed in particolare alla capacità dei consumatori di accedere al mercato libero;
- con la deliberazione 271/2015/R/com, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a definire un percorso di riforma delle tutele di prezzo; ciò in coerenza con quanto indicato nel Quadro strategico 2015-2018 che evidenzia come l’Autorità ritenga importante e prioritario, per rafforzare la partecipazione della domanda, rivedere gli attuali meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti finali, in prospettiva di un loro graduale assorbimento, anche al fine di imprimere un’accelerazione alla capacitazione dei clienti di piccola dimensione, per consentire la maturazione di un mercato *retail* di massa;
- nell’ambito del procedimento di cui alla deliberazione 271/2015/R/com, l’Autorità ha effettuato un ampio processo di consultazione e, successivamente, con

deliberazione 369/2016/R/eel ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica; tale riforma non interferisce con la discussione avviata, a livello parlamentare, del DdL Concorrenza, al momento all'esame del Senato della Repubblica, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati nel 2015, la cui attuale formulazione prospetta che la rimozione della tutela di prezzo avvenga nel corso del 2018;

- la riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia definita dalla deliberazione 369/2016/R/eel prevede, in particolare, quali momenti inscindibili le seguenti due linee di intervento:
 - a) la revisione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di maggior tutela riformato o, anche, servizio MTR), al fine di rendere tale servizio sempre più coerente col ruolo di servizio universale (che è destinato ad assumere, non solo rispetto alle modifiche prefigurate dal DdL Concorrenza, ma anche rispetto all'effettiva apertura del mercato e alla maturità della clientela finale), cioè emancipare la maggior tutela sviluppando la funzione di servizio universale;
 - b) l'affiancamento al servizio MTR mediante l'istituzione e la disciplina di un nuovo strumento di tutela atto a promuovere attivamente il passaggio al mercato libero quale modalità normale di approvvigionamento (di seguito: Tutela SIMILE ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica o *Tutela SIMILE*); in particolare, tale strumento si sostanzia in un ambiente di negoziazione sorvegliato in cui il cliente finale è messo in grado di acquisire la capacità di operare in un mercato libero, scegliendo il proprio venditore tra una pluralità di operatori ammessi che offrono contratti di fornitura di *Tutela SIMILE* in cui l'unico parametro variabile, all'interno delle condizioni economiche, è il *bonus una tantum* da corrispondere ai clienti; accedendo alla *Tutela SIMILE*, infatti, il cliente finale si rende attivo potendo confidare, da un lato, nella natura qualificata del fornitore scelto e, dall'altro lato, nel fatto che l'offerta di *Tutela SIMILE* è comunque confrontabile, in termini di struttura alla fornitura del servizio MTR e comparabile alle offerte di *Tutela SIMILE* degli altri fornitori ammessi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in tema di servizio MTR, la deliberazione 369/2016/R/eel ha, tra l'altro, rinviato a successivo provvedimento:
 - a) la revisione delle condizioni di erogazione del servizio MTR, con efficacia dall'1 gennaio 2017;
 - b) le modalità di definizione del corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica da applicare ai clienti in *Tutela SIMILE*, nel periodo in cui non sarà più operativo il servizio MTR;

- con riferimento alla precedente lettera a), la revisione delle condizioni di erogazione del servizio comporta la necessità di rivedere sia le condizioni contrattuali che le condizioni economiche;
- nel dettaglio, con riferimento alle condizioni contrattuali, è già stata evidenziata, nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della deliberazione 369/2016/R/eel, la necessità di riconsiderare quelle condizioni che potrebbero risultare eccedentarie rispetto alle finalità del servizio, al fine di renderlo via via più coerente con il ruolo di servizio universale, con particolare riferimento alla disciplina della rateizzazione del deposito cauzionale;
- in relazione alle condizioni economiche del servizio è stata evidenziata l'esigenza di rivedere le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica; in particolare, attualmente ai fini della determinazione di tale corrispettivo, tra l'altro:
 - a) si opera un aggiornamento *ex ante*, prima dell'inizio del trimestre della sua applicazione;
 - b) per i clienti domestici e per una quota residuale di clienti non domestici, si considera la stima del costo medio annuo sostenuto per servire tali clienti (di seguito: logica di media annuale);
 - c) per la parte di approvvigionamento, sono considerati i costi sostenuti o che si stima verranno sostenuti da Acquirente unico per la sua attività di approvvigionamento e di copertura del fabbisogno del servizio di maggior tutela nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente unico per le attività di acquisto e vendita di energia elettrica;
 - d) con riferimento al singolo anno solare, negli aggiornamenti successivi a quello riguardante il primo trimestre, sono ricompresi gli importi da recuperare relativi alla differenza tra la stima dei costi e la stima dei ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela nell'anno solare in cui gli aggiornamenti hanno luogo (di seguito: recupero);
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche nel servizio MTR, in linea con quanto anticipato nella deliberazione 369/2016/R/eel, prevedono, ai fini della determinazione del corrispettivo *PED*:
 - a) il mantenimento dell'aggiornamento *ex ante*;
 - b) il superamento della logica di media annua a favore di una logica di media trimestrale per tutti i clienti finali del servizio MTR;
 - c) il riferimento esclusivo al prezzo che si forma nel mercato a pronti (mercato del giorno prima e mercato dei prodotti giornalieri) ai fini della quantificazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica necessaria per servire il fabbisogno dei clienti del servizio MTR;
 - d) il necessario mantenimento di un meccanismo di recupero, connesso alla modalità di aggiornamento *ex ante*;
- l'effettiva possibilità di definire a oggi il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica da applicare ai clienti in *Tutela SIMILE* nel periodo in cui non sarà più operativo il servizio MTR deve tenere conto del fatto

che al momento non è stata ancora fissata *ex lege* la data di superamento del servizio di maggior tutela e che, pertanto, non sono noti tutti gli elementi necessari per valutarne le modalità di definizione;

- con riferimento alla *Tutela SIMILE*, la deliberazione 369/2016/R/eel ha tra l'altro previsto che, al fine di consentire al cliente finale una facile comparazione delle condizioni di erogazione, le condizioni economiche della *Tutela SIMILE* siano allineate il più possibile al servizio MTR; nel dettaglio al cliente finale in *Tutela SIMILE* sono applicate le medesime condizioni del servizio MTR, ad eccezione del corrispettivo *PPE* e prevedendo un livello del corrispettivo *PCV* di riferimento definito dall'Autorità ai fini della procedura di ammissione dei fornitori all'erogazione della *Tutela SIMILE*; è inoltre prevista l'applicazione di:
 - a) un *bonus una tantum*, da corrispondere nella prima fattura relativa alla fornitura di *Tutela SIMILE*;
 - b) il corrispettivo *PCR* a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso;
 - c) lo sconto di cui alla deliberazione 610/2015/R/com previsto per i clienti del servizio di maggior tutela, in caso di emissione della fattura in formato elettronico;
- il *bonus una tantum* è indicato da ciascun fornitore nell'ambito dell'istanza di ammissione alla *Tutela SIMILE*, distintamente per clienti domestici e non domestici ed è mantenuto fisso per tutto il periodo di operatività della *Tutela SIMILE*; conseguentemente, al fine di permettere ai fornitori di effettuare una corretta valutazione del suddetto *bonus* in sede di istanza di ammissione alla *Tutela SIMILE*, devono risultare noti al momento della presentazione del valore del medesimo:
 - a) gli elementi di dettaglio funzionali alla determinazione dei corrispettivi *PED*, illustrando i riferimenti per la suddetta determinazione e pubblicando i livelli delle voci di costo, tra quelle che concorrono alla determinazione del prezzo, che si intendono definire prima del periodo di applicazione, indicandone le eventuali modalità di aggiornamento;
 - b) i valori del corrispettivo *PCR* e del corrispettivo *PCV* che dovranno essere applicati ai clienti finali in *Tutela SIMILE*;
- in merito all'applicazione del *bonus una tantum* sono peraltro pervenute specifiche richieste di chiarimento da parte dei potenziali fornitori interessati all'ammissione alla *Tutela SIMILE*;
- anche al fine di tenere conto dell'esigenza di comparabilità della *Tutela SIMILE* rispetto al servizio MTR, la deliberazione 369/2016/R/eel ha già prospettato che il livello del corrispettivo *PPE* definito per l'anno 2017 debba risultare pari al corrispettivo *PCR*;
- la quantificazione del corrispettivo *PCR* deve, in particolare, tenere conto:
 - a) dei rischi relativi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso che rimangono in capo ai fornitori di *Tutela SIMILE* legati ai potenziali disallineamenti tra i ricavi conseguibili dall'applicazione dei

- corrispettivi *PED* applicati ai clienti in *Tutela SIMILE* e gli effettivi costi di approvvigionamento;
- b) dell'esigenza, stante quanto richiamato al precedente punto circa il livello del corrispettivo *PPE*, di tenere in debita considerazione la necessità di definire specifiche modalità finalizzate a non generare potenziali disequilibri sul conto, alimentato dal corrispettivo *PPE*, per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
 - relativamente al corrispettivo *PCV*, la deliberazione 369/2016/R/eel ha previsto che il livello di riferimento sia aggiornato prima della trasmissione dell'offerta del *bonus una tantum* effettuata dai fornitori nell'ambito dell'istanza di ammissione alla *Tutela SIMILE* e che tale aggiornamento sia effettuato sulla base delle migliori informazioni sui costi efficienti di commercializzazione raccolte dagli Uffici dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota 27 giugno 2016 sono stati richiesti, ad un gruppo di venditori di maggiori dimensioni, dati e informazioni in merito a:
 - a) grandezze quantitative relative ai clienti serviti e ad ulteriori informazioni, tra cui le modalità di fatturazione e pagamento utilizzate;
 - b) dati economici e patrimoniali riferiti all'anno 2015, ulteriori rispetto a quanto deve essere messo a disposizione dell'Autorità in virtù della normativa *unbundling*;
 - c) informazioni rilevanti relative alla morosità dei clienti finali;
 - d) eventuali costi sostenuti o che si prevede saranno sostenuti nel corso degli anni 2016 e 2017 relativi ad interventi avviati (o da avviare) in relazione ad adempimenti regolatori;gli operatori oggetto della richiesta che hanno comunicato, in tutto o in parte, le informazioni utili ai fini dell'analisi hanno rappresentato, nel 2015, circa l'85% dei punti di prelievo e il 62% dei volumi relativi ai clienti domestici e ai clienti non domestici presenti in Italia e serviti nel mercato libero;
- i dati e le informazioni di cui alle lettere da a) a c) del precedente punto sono funzionali, insieme alle informazioni desumibili dai dati a disposizione dell'Autorità in virtù della normativa *unbundling*, all'aggiornamento - a decorrere dall'1 gennaio 2017 - del livello del corrispettivo *PCV* per il servizio MTR secondo una metodologia consolidata in linea con quanto già fatto in passato; oltre a tali dati sono state richieste le informazioni di cui alla lettera d) del precedente punto al fine di valutare gli interventi nel mercato *retail* in corso di implementazione che potranno avere impatto sui costi negli anni 2016 e 2017, ciò ai fini della definizione del corrispettivo *PCV* di riferimento per la *Tutela SIMILE*; a tale riguardo è stato chiesto di indicare, oltre all'ammontare di costi previsto, la voce dello schema di bilancio in cui tali costi verrebbero contabilizzati, la disposizione regolatoria a cui

tali costi fanno riferimento e i tempi previsti per la realizzazione dei corrispondenti interventi;

- dall'analisi dei dati e delle informazioni trasmesse è emerso quanto segue:
 - per quanto riguarda gli oneri relativi alla morosità, i valori di *unpaid ratio* riferiti al fatturato del periodo luglio 2013-giugno 2014 e ai relativi importi incassati trascorsi 24 mesi (luglio 2015-giugno 2016):
 - i. mostrano un livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato per il mercato libero pari a 4,5775%, con livelli simili tra clienti domestici e non domestici ma con un trend, rispetto ai dati dichiarati lo scorso anno, in leggera riduzione per i primi ed in leggero aumento per i secondi;
 - ii. confermano, come già in passato, livelli medi differenziati nelle singole regioni, con una differenziazione territoriale tra le regioni del Centro Nord e del Centro Sud, con le prime che si attestano su livelli mediamente inferiori rispetto alle seconde;
 - iii. confermano una maggiore incidenza del fenomeno della morosità per i clienti cessati (intesi come clienti per i quali alla data di rilevazione dell'incasso il rapporto contrattuale risulta non più in essere) rispetto a quelli non cessati;
 - l'analisi degli costi operativi diversi dalla morosità mostra una ancora più marcata rilevanza, rispetto al passato, della quota dei costi indiretti e un peso dei costi di acquisizione e di *marketing* pari a circa il 29% del totale dei costi relativi all'attività di commercializzazione;
 - permane a livello di capitale investito netto una situazione in cui le attività dello stato patrimoniale relative principalmente alle immobilizzazioni immateriali, al netto delle voci incluse nel computo del capitale circolante netto, risultano complessivamente inferiori alle passività;
 - per quanto riguarda i costi sostenuti o che si prevede saranno sostenuti nel corso degli anni 2016 e 2017 relativi ad interventi avviati (o da avviare) dovuti a nuovi interventi regolatori, si rileva che sono stati tra l'altro indicati costi relativi ad interventi che non possono trovare copertura nell'ambito del corrispettivo *PCV*, tra questi si segnalano in particolare i costi relativi all'applicazione del canone RAI in fattura, i costi relativi al settore del gas naturale e i costi attesi legati alla partecipazione alla *Tutela SIMILE*, che non riguardano la generalità degli operatori del mercato libero e che non potranno che essere presi in considerazione, unitamente ai costi di acquisizione evitati che la *Tutela SIMILE* consente, nell'ambito di definizione del *bonus una tantum* della medesima; la quota restante dei costi incrementali, pari a poco più del 60% dei costi dichiarati per l'anno 2016, risulta sostanzialmente legata all'aggiornamento e allo sviluppo di sistemi informatici e all'incremento dei costi di personale per gli interventi relativi alla fase di avvio dei processi del Sistema Informativo Integrato e alle nuove disposizioni regolatorie in tema di fatturazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione 369/2016/R/eel ha anche rinviato a successivo provvedimento la valutazione di specifici obblighi informativi a carico degli attuali esercenti la maggior tutela in merito all'istituzione e alla disciplina della *Tutela SIMILE*;
- ai fini della definizione dei suddetti obblighi informativi occorre valutare:
 - a) modalità di contatto il più possibile puntuali, affinché ciascun cliente finale ancora nel servizio MTR sia informato della riforma del servizio medesimo e circa l'istituzione e la disciplina della *Tutela SIMILE*;
 - b) l'esigenza di fornire ai clienti di piccole dimensioni informazioni esaurienti e in formato comprensibile in merito alla modalità di adesione alla *Tutela SIMILE*;
 - c) specifiche modalità di comunicazione per i clienti finali che richiedono la voltura o l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
- peraltro, in relazione alle richieste di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato sono pervenute richieste di chiarimenti applicativi da parte dei potenziali fornitori interessati all'ammissione alla *Tutela SIMILE*;
- la voltura è disciplinata dalla deliberazione 398/2014/R/eel che ha definito, per il settore elettrico, nell'allegato A alla medesima deliberazione, le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un nuovo cliente finale, stabilendo le modalità di gestione del processo per il tramite del Sistema Informativo Integrato (SII);
- in particolare il suddetto allegato A:
 - prevede, ai sensi del Titolo III, che la voltura debba essere prioritariamente richiesta alla controparte commerciale del cliente finale preesistente sul punto di prelievo;
 - disciplina, ai sensi del Titolo IV, le situazioni in cui il venditore preesistente non intenda dare seguito alla richiesta di voltura, stabilendo le modalità attraverso cui sia assicurato l'avvicendamento del nuovo cliente finale sul punto di prelievo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, definendo le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio MTR secondo i principi e le modalità sopra evidenziate, a valere dall'1 gennaio 2017;
- in particolare, in relazione alle condizioni contrattuali, sia opportuno rivedere la disciplina della rateizzazione del deposito cauzionale nei casi di sottoscrizione di un nuovo contratto, prevedendo che il versamento di detto deposito avvenga in un'unica soluzione;

- con riferimento alle condizioni economiche, e in particolare con riferimento ai corrispettivi *PED*, sia necessario confermare il superamento di una logica di media annua in favore dell'adozione di una logica di media trimestrale per il calcolo delle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, ferme restando le modalità vigenti di calcolo del recupero;
- in dettaglio, con riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio MTR, sia opportuno procedere alla revisione delle attuali modalità di determinazione, prevedendo che il calcolo sia effettuato tenuto conto di:
 - per quanto concerne i punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici (trattati monorari e trattati per fasce ai sensi del TIS) di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, la stima trimestrale del costo di acquisto dell'energia elettrica, prendendo a riferimento unicamente i costi unitari per fascia e per mese relativi all'acquisto dell'energia elettrica destinata al servizio MTR nei mercati a pronti, ponderati con il profilo di prelievo dei suddetti clienti nel trimestre di riferimento;
 - per quanto concerne i punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV, nel caso in cui a detti punti di prelievo fossero applicati, alla data del 31 dicembre 2008, corrispettivi *PED* non monorari, la stima mensile del costo di acquisto dell'energia elettrica, prendendo a riferimento unicamente i costi unitari per fascia e per mese relativi all'acquisto dell'energia elettrica destinata al servizio MTR nei mercati a pronti;
 - per quanto concerne i punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV in tutti i casi diversi dal precedente alinea, la stima trimestrale del costo di acquisto dell'energia elettrica, prendendo a riferimento unicamente i costi unitari per fascia e per mese relativi all'acquisto dell'energia elettrica destinata al servizio MTR nei mercati a pronti, ponderati con il profilo di prelievo dei suddetti clienti nel trimestre di riferimento;
 - per quanto concerne i punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, trattati monorari ai sensi del TIS, la stima trimestrale del costo di acquisto dell'energia elettrica, prendendo a riferimento unicamente i costi unitari per fascia e per mese relativi all'acquisto dell'energia elettrica destinata al servizio MTR nei mercati a pronti, ponderati con il profilo di prelievo dei suddetti clienti nel trimestre di riferimento;
 - per quanto concerne i punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV trattati orari o per fasce ai sensi del TIS, la stima mensile del costo di acquisto dell'energia elettrica, prendendo a riferimento unicamente i costi unitari per fascia e per mese relativi all'acquisto dell'energia elettrica destinata al servizio MTR nei mercati a pronti;
 - la stima *ex ante* del costo di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, a partire dal corrispettivo riconosciuto dall'Autorità per la suddetta attività;

- la stima degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica in ragione delle nuove previsioni nei mercati a pronti in tema di scadenze dei pagamenti; nel dettaglio tale stima tiene conto dei tassi di interesse attesi per la concessione del credito necessario a coprire le esigenze di cassa derivanti dalle nuove scadenze di pagamento nei mercati a pronti, del profilo della domanda attesa di energia elettrica destinata al servizio MTR, nonché dei prezzi attesi nei mercati a pronti;
- con riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio MTR, sia opportuno, in analogia con quanto indicato per il calcolo dell'elemento *PE*, prevedere che il calcolo sia effettuato come media trimestrale dei corrispettivi di dispacciamento applicabili ai sensi del TIS, ponderati con il profilo di prelievo dei clienti appartenenti a ciascuna tipologia contrattuale nel trimestre di riferimento, ad eccezione dei clienti non domestici cui si applicano corrispettivi *PED* differenziati per fascia oraria e per mese, rispetto ai quali si conferma la metodologia della stima mensile, ovvero prendendo a riferimento unicamente i corrispettivi di dispacciamento applicabili ai sensi del TIS;
- in particolare, per quanto concerne i corrispettivi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*, sia necessario confermare la composizione delle voci applicabili nell'ambito del servizio MTR, prevedendo che il calcolo sia effettuato:
 - per il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, utilizzando la stima del suddetto corrispettivo per il trimestre di riferimento fornita da Terna all'Autorità, in ragione del fatto che in sede di aggiornamento delle condizioni economiche del servizio MTR non risulta ancora noto il valore pubblicato da Terna entro il giorno 25 del primo mese del trimestre di riferimento;
 - per il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, utilizzando i livelli determinati dall'Autorità e, per la componente del corrispettivo determinata e pubblicata da Terna entro il giorno 25 del mese successivo quello di competenza, le stime fornite da Terna medesima;
 - per il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, in modo da riflettere il valore degli sbilanciamenti registrati dall'utente del dispacciamento che svolge l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica; nel dettaglio tale corrispettivo sia determinato a partire dal valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico e stimato secondo un approccio prudenziale, per tenere anche conto della necessità di copertura di tali costi in un contesto di maggiore mobilità dei clienti finali verso il mercato libero o la *Tutela SIMILE*;
 - per il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, utilizzando i livelli determinati dall'Autorità;
 - per il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, utilizzando i livelli determinati dall'Autorità;
 - per il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, utilizzando i livelli determinati dall'Autorità;

- per il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, in modo da riflettere l'onere associato al pagamento dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure in ragione del numero di punti di prelievo trattati orari e non orari serviti da ciascun utente del dispacciamento;
- per il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica, utilizzando le stime fornite da Terna, in quanto il livello applicato è pubblicato da Terna entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza;
- sia inoltre necessario confermare la vigente metodologia di determinazione del recupero della differenza tra i valori stimati e i valori consuntivi dei ricavi e dei costi sostenuti dagli esercenti il servizio MTR, dimensionando le aliquote di recupero in modo tale da garantire la copertura degli importi necessari nei successivi sei mesi; ciò tenuto conto dell'esigenza di assicurare la necessaria gradualità nel percorso di transizione dal mercato tutelato verso la piena liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica;
- sia altresì necessario definire il livello del corrispettivo *PCR* ed aggiornare il valore del corrispettivo *PCV* al fine di rendere note tutte le informazioni necessarie ai fornitori che hanno presentato istanza di ammissione alla *Tutela SIMILE* per una corretta quantificazione del *bonus una tantum* da applicare nell'ambito del contratto di *Tutela SIMILE*, di durata annuale, sottoscritto con il cliente finale;
- nel dettaglio, sia opportuno procedere alla quantificazione del corrispettivo *PCR* considerando:
 - a) il diverso profilo di prelievo dei clienti serviti in *Tutela SIMILE* rispetto al profilo utilizzato ai fini della quantificazione dei corrispettivi *PED*, nei casi in cui i tali corrispettivi non risultino differenziati per fascia oraria e per ciascun mese;
 - b) i potenziali disallineamenti tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* e i costi di approvvigionamento sottostanti; tali disallineamenti risultano derivare dalle modalità di quantificazione del recupero nell'ambito dei corrispettivi *PED* in quanto:
 - i. gli importi da recuperare in ciascun trimestre sono recuperati attraverso i corrispettivi *PED* applicati ai clienti nei trimestri successivi e risentono della diversa composizione del portafoglio clienti del servizio MTR rispetto a quello di *Tutela SIMILE* detenuto dal singolo fornitore ammesso;
 - ii. il meccanismo di determinazione *ex ante* e successivo recupero comporta che, al termine del periodo di operatività della *Tutela SIMILE*, siano ancora presenti importi da recuperare, relativi alle differenze degli ultimi trimestri di erogazione della *Tutela SIMILE*;
- con riferimento al corrispettivo *PPE*, fissato uguale al livello del corrispettivo *PCR* applicato dai fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE* ai rispettivi clienti, sia necessario prevedere che esso sia mantenuto fisso per tutto l'anno 2017, stabilendo che la sua quantificazione possa essere rivista al rialzo per l'anno 2018, qualora insorgano esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior

tutela e prevedendo che eventuali eccedenze siano invece destinate al conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione di cui all'articolo 61 del TIT;

- sia conseguentemente necessario prevedere che il livello del corrispettivo *PCR* possa essere aggiornato, al rialzo, a decorrere dall'1 gennaio 2018 in ragione dell'eventuale aggiornamento del corrispettivo *PPE* ai sensi del precedente punto;
- relativamente al corrispettivo *PCV*, sia opportuno aggiornarne il livello anche per i clienti del servizio MTR a decorrere dall'1 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2018, prevedendo che tale livello sia uguale a quello di riferimento per le condizioni economiche della *Tutela SIMILE*, al fine di garantire il completo allineamento - ad eccezione del *bonus una tantum* - tra le condizioni economiche della *Tutela SIMILE* e quelle del servizio MTR, e conseguentemente facilitare la comparazione dei clienti finali;
- sia opportuno procedere all'aggiornamento del corrispettivo *PCV* tenendo conto dei criteri di riconoscimento utilizzati nell'ambito dell'aggiornamento di detto corrispettivo per l'anno 2016 effettuato con la deliberazione 659/2015/R/eel; di conseguenza, sia opportuno aggiornare il corrispettivo *PCV* prevedendo che:
 - in relazione agli oneri relativi alla morosità:
 - i. essi siano definiti sulla base del livello di *unpaid ratio* riconosciuto, livello determinato attraverso un'analisi territoriale, per ciascuna tipologia di clienti finali e distintamente per i clienti cessati e non, dei dati trasmessi dagli operatori e procedendo a non considerare i dati collegati a situazioni di gestione non efficiente del credito da parte del singolo operatore, che sono pertanto allineati ai valori determinati sulla base dei livelli riscontrati presso gli altri operatori; in tale modo si individua un livello medio nazionale di *unpaid ratio* riconosciuto pari a 2,6772% (2,2217% per i clienti domestici e 2,9314% per i clienti BT altri usi);
 - ii. il livello degli oneri da riconoscere, determinato applicando i predetti livelli di *unpaid ratio* al livello di importi fatturati aggiornati sulla base della migliore stima del livello dei prezzi e del consumo medio del numero dei clienti serviti nel mercato libero nel 2017, sia diminuito per tenere conto del ricorso a strumenti di copertura del rischio morosità;
 - relativamente al riconoscimento degli altri costi operativi diversi dalla morosità:
 - i. vengano utilizzati i valori di costo dell'anno 2015, desumibili dai conti annuali separati degli operatori del campione che hanno trasmesso i dati ai sensi della normativa *unbundling*; in particolare siano utilizzate le informazioni relative all'attività *vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica* aggiustate in considerazione del peso delle rettifiche, comunicate nell'ambito della richiesta dati di cui alla nota 27 giugno 2016, relative a voci di costo non attinenti alla attività di commercializzazione e riguardanti partite di natura straordinaria;
 - ii. i valori di costo relativo al comparto *vendita di energia elettrica agli altri clienti finali* siano riproporzionati per tener conto del peso dei soli clienti aventi diritto alla maggior tutela;

- iii. i valori del costo riconosciuto comprendano i costi connessi alle politiche di *marketing* e acquisizione della clientela in ragione della stima della durata media del rapporto contrattuale;
- iv. ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti all'attività *vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica*, siano considerate, ove disponibili, anche le informazioni, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione della clientela del settore elettrico e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione della clientela comune al settore elettrico e gas; in particolare, la trasmissione di tali informazioni, adeguatamente certificate, avviene da parte del singolo operatore su base volontaria e mira a valutare la diversa incidenza dei costi indiretti in ipotesi di utilizzo del *driver* di attribuzione "numero di fatture emesse" in luogo del *driver* "ricavi dalle vendite e dalle prestazioni";
- in relazione alla quantificazione del capitale investito netto, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto già utilizzata in passato; in particolare la necessità di cassa connessa all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica sia definita:
 - i. sulla base di un'esposizione media di 55 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali, considerando altresì l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante;
 - ii. considerando un livello di importi fatturati aggiornati sulla base della migliore stima del livello dei prezzi e del consumo medio del numero dei clienti serviti nel mercato libero nel 2017;
- per contro, in ragione degli elementi di incertezza legati all'evoluzione del mercato *retail*, venga posticipata la valutazione di una nuova metodologia di quantificazione della remunerazione del capitale investito netto successivamente al realizzarsi di un quadro più certo della suddetta evoluzione, confermando al contempo il vigente livello del tasso di remunerazione e il riconoscimento separato degli oneri IRAP, determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- l'attribuzione dei costi diversi dagli oneri della morosità alle diverse tipologie di clienti finali sia effettuata secondo la medesima proporzione sottostante agli attuali livelli del corrispettivo *PCV*;
- sia infine opportuno considerare, per la determinazione del corrispettivo *PCV*, un livello quantificato in ottica prudenziale dei costi inerenti agli interventi in corso di implementazione, per la parte dei costi incrementali dichiarati dagli operatori al netto di quelli che non possono trovare copertura nel corrispettivo *PCV*, ciò al fine di permettere la partecipazione alla *Tutela SIMILE* da parte degli operatori

interessati e di trasmettere al cliente finale del servizio MTR un segnale di prezzo il più possibile corretto circa l'attività di commercializzazione;

- nel dettaglio, ai fini del riconoscimento dei suddetti costi incrementali sia opportuno tenere conto che quanto dichiarato dagli operatori costituisce un livello massimo riconoscibile in quanto, da un lato, i dati pervenuti sono basati su livelli di costo non ancora sostenuti o, se già sostenuti, non ancora stati oggetto di certificazione contabile e, dall'altro, le suddette quantificazioni non tengono conto dei potenziali benefici, in termini di riduzione dei costi, che gli interventi regolatori evidenziati possono portare;
- sia opportuno rimandare a successivo provvedimento l'identificazione delle modalità di definizione del corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei costi di commercializzazione da applicare ai clienti in *Tutela SIMILE*, nel periodo in cui non sarà più operativo il servizio MTR.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno definire appositi obblighi di comunicazione per gli attuali esercenti la maggior tutela prevedendo specifiche modalità per il contatto di tutti i clienti serviti in maggior tutela;
- sia in particolare opportuno prevedere fin da subito, in ragione di quanto stabilito dall'articolo 10 della deliberazione 501/2014/R/com, il contenuto della comunicazione dell'Autorità destinata ai clienti finali, stabilendo al contempo che tale comunicazione sia reiterata in fattura nell'arco dell'anno 2017;
- sia, altresì, opportuno stabilire che ciascun esercente la maggior tutela, a partire dall'1 gennaio 2017, debba pubblicare, nella *home page* del proprio sito *internet*, il *link* al Sito Centrale della *Tutela SIMILE* dandone opportuna evidenza;
- sia opportuno garantire, ai clienti che richiedono la voltura o l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato opportuni elementi informativi circa la *Tutela SIMILE* e al contempo fornire i chiarimenti applicativi richiesti;
- in relazione al processo di voltura sia altresì opportuno prevedere la possibilità, in relazione ad un punto servito in maggior tutela, che un cliente finale avente diritto al servizio di maggior tutela possa, in deroga alle disposizioni ordinarie, richiedere direttamente la voltura ad una controparte commerciale ammessa alla *Tutela SIMILE* in analogia a quanto avviene ai sensi del citato Titolo IV della deliberazione 398/2014/R/eel, modificando conseguentemente l'allegato A alla medesima deliberazione;
- sia inoltre necessario adeguare l'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel relativamente alle procedure di attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia alla luce di quanto disposto dalla deliberazione 487/2015/R/eel che ha riformato il processo di *switching*, la gestione della risoluzione contrattuale e l'attivazione dei servizi di ultima istanza nel mercato *retail* elettrico attraverso l'utilizzo del SII

DELIBERA

1. di prevedere che il TIV sia modificato nei termini di seguito indicati:
 - a) all'articolo 1, comma 1.1, le seguenti definizioni sono aggiornate come di seguito indicato:
 - “• **parametro PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere a) e c), della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - **parametro PD_F (prezzo dispacciamento per fascia)** è la stima per ciascuna fascia oraria, della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - **parametro PD_F^{mens} (prezzo dispacciamento per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - **parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)** è la stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
 - **parametro PE_{bio} (prezzo energia biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui a comma 2.3, lettere a) e c), della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica nei mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - **parametro PE_F (prezzo energia per fascia)** è la stima, per ciascuna fascia oraria, della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia

elettrica nei mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- **parametro PE_F^{mens} (prezzo energia per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica nei mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - **parametro PE_M (prezzo energia monorario)** è la stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica nei mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;”;
- b) all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “**punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale**” è inserita la seguente definizione:
- “• **recupero** è la stima dell'importo necessario alla correzione di eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo *PED* e applicato, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*;”;
- c) all'articolo 10:
- i. al comma 10.8, le parole “Gli elementi *PE*, *PD*, *PPE*¹, *PPE*² ed i corrispettivi unitari *PED* e *PPE* sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.” sono eliminate;
 - ii. dopo il comma 10.8 è aggiunto il seguente comma:
“10.8 bis Gli elementi *PE* e *PD* sono comprensivi del recupero, determinato come differenza tra:
 - a) i costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela nel trimestre precedente a quello di aggiornamento delle condizioni economiche di tutela;
 - b) i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo trimestre.L'importo totale da recuperare così stimato è attribuito all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima

energia, tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo.

Gli elementi *PE*, *PD* ed il corrispettivo unitario *PED* sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.”;

- d) all'articolo 12,
- i. il comma 12.4 è sostituito dal seguente comma:
- “ 12.4 L'esercente la maggior tutela applica il deposito cauzionale al momento dell'attivazione del servizio di maggior tutela.”;
- ii. i commi 12.5 e 12.8 sono soppressi;
- iii. al comma 12.9 le parole “ ai sensi dei commi 12.7 e 12.8” sono sostituite dalle parole “ai sensi del comma 12.7”;
- e) all'articolo 39, comma 39.5 le parole “del corrispettivo *PCV* e” sono soppresses;
- f) la Tabella 1 è sostituita dalla seguente Tabella:

“ Tabella 1: Corrispettivo *PCV* di cui al comma 10.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	3000,00	4970,00	0,133
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	3000,00	6961,54	0,186
	Da 01/01/2014 a 31/12/2014	3000,00	7378,67	0,197
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	3000,00	7450,05	0,199
	Da 01/01/2016 a 31/12/2016	5487,38	11587,24	0,310
	Da 01/01/2017 a 30/06/2018	5778,84	11837,77	0,317

2. di prevedere che l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel sia modificato nei termini di seguito indicati:
- a) all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "deliberazione 369/2016/R/eel" è aggiunta la seguente definizione:
" • **deliberazione 633/2016/R/eel** è la deliberazione 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;";
 - b) all'articolo 10, comma 10.9, dopo le parole "regolazione in materia." sono aggiunte le parole "All'atto della richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, il fornitore ammesso propone anche l'offerta di *Tutela SIMILE*.";
 - c) all'articolo 12:
 - i. al comma 12.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:
"c) il corrispettivo *PCR* a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari a 0,180 c€/kWh; il valore di tale corrispettivo potrà essere rivisto al rialzo per l'anno 2018;";
 - ii. al comma 12.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera:
"d) il corrispettivo *PCV* applicato ai clienti del servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2017, definito dalla deliberazione 633/2016/R/eel;";
 - iii. al comma 12.2, alla lettera c), dopo le parole "*Tutela SIMILE*." sono aggiunte le seguenti parole: "Qualora l'importo della fattura risulti inferiore al valore del *bonus una tantum*, la parte del medesimo eccedente potrà essere applicata a sconto degli importi oggetto delle fatture successive. La misura del *bonus una tantum* applicata al singolo cliente finale non può comunque eccedere il valore della spesa annua sostenuta da quest'ultimo per la fornitura di *Tutela SIMILE*.";
3. di fissare, a valere per l'anno 2017 i seguenti corrispettivi che risultano già corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS:
- a) il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* del corrispettivo *PED* pari a 0,0148 c€/kWh;
 - b) il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* del corrispettivo *PED* pari a 0,0194 c€/kWh;

- c) il valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD* del corrispettivo *PED* pari a 0,0447 c€/kWh;
 - d) il valore del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD* del corrispettivo *PED* pari a 0,0044 c€/kWh;
4. di prevedere che, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2018:
- a) il corrispettivo di cui al punto 3., lettera a) sia aggiornato in ragione della variazione del tasso di interesse utilizzato ai fini della determinazione degli oneri finanziari;
 - b) gli altri corrispettivi di cui al punto 3., siano fissati pari ai valori definiti per l'anno 2017;
5. di prevedere che il livello del corrispettivo *PCV*, definito ai sensi del presente provvedimento, resti in vigore fino al 30 giugno 2018;
6. di prevedere che gli attuali esercenti la maggior tutela siano tenuti a:
- a) riportare, ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione 501/2014/R/com, nella fattura sintetica i testi delle comunicazioni dell'Autorità inerenti la *Tutela SIMILE* secondo le seguenti modalità:
 - i. informativa contenente il primo testo della comunicazione reso noto dall'Autorità nel mese di novembre 2016 da riportare in 1 (una) fattura sintetica;
 - ii. informativa contenente il secondo testo della comunicazione reso noto dall'Autorità nel mese di febbraio 2017 da riportare in 2 (due) fatture sintetiche;
 - b) pubblicare, a decorrere dall'1 gennaio 2017, sulla home page del proprio sito internet il link al Sito Centrale della *Tutela SIMILE*; a tal fine Acquirente unico pubblica sul proprio sito, entro il 10 dicembre 2016, le informazioni relative al link al Sito Centrale;
 - c) informare il cliente, all'atto della richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, circa l'esistenza della *Tutela SIMILE* e della possibilità di farvi accesso direttamente a mezzo della voltura o dell'attivazione, indicando i riferimenti alla sezione informativa del Sito Centrale a tal fine predisposta;
7. di prevedere che l'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel sia modificato nei termini di seguito indicati:
- a) all'articolo 3, dopo il comma 3.3, è inserito il seguente comma:

“3.3bis In relazione ad un punto di prelievo servito in maggior tutela, transitoriamente e per tutto il periodo di operatività della *Tutela SIMILE* di cui alla deliberazione 369/2016/R/eel, in deroga alle

disposizioni di cui al comma 3.1, un cliente finale avente diritto al servizio di maggior tutela può richiedere la voltura direttamente a una nuova controparte commerciale che risulta essere fornitore ammesso alla *Tutela SIMILE* ai sensi della deliberazione 369/2016/R/eel e l'attivazione del nuovo contratto è gestita ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV bis.”;

- b) all'articolo 3, al comma 3.4, le parole “al precedente comma 3.3” sono sostituite dalle parole “ai precedenti commi 3.3 e 3.3bis”;
- c) all'articolo 6, al comma 6.3, le parole “dal comma 5.2 lettere a) e c) della deliberazione ARG/elt 42/08” sono sostituite dalle parole “ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato B della deliberazione 487/2015/R/eel”;
- d) dopo il Titolo IV è inserito il seguente Titolo:

“TITOLO IVbis

ATTIVAZIONE CONTRATTUALE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI TUTELA SIMILE

Articolo 8bis

Obblighi informativi a carico dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale

- 8bis.1 Qualora il cliente finale concluda un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale ai sensi del comma 3.3bis, fermo restando quanto indicato al comma 3.4, l'utente del dispacciamento ad essa associato è tenuto a comunicare al SII l'attivazione contrattuale da parte di una nuova controparte commerciale entro 2 giorni lavorativi dalla sottoscrizione.
- 8bis.2 La comunicazione di cui al precedente comma deve riportare le medesime informazioni di cui al comma 4.2.

Articolo 8ter

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 8ter.1 Ai fini dell'aggiornamento del RCU, entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8bis.1, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni, ovvero che:

- a) i dati identificativi del cliente finale richiedente siano diversi da quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - b) la controparte commerciale associata al soggetto richiedente risulti essere un fornitore ammesso alla *Tutela SIMILE* ai sensi della deliberazione 369/2016/R/eel;
 - c) il punto di prelievo sia servito, al momento della richiesta, nell'ambito del servizio di maggior tutela;
 - d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto sia coerente con le tempistiche minime di aggiornamento del RCU pari a 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 8bis.1.
- 8ter.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8ter.1 ed entro le tempistiche di cui al medesimo comma, il SII trasmette all'impresa distributrice le medesime informazioni di cui al comma 5.2.
- 8ter.3 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 8ter.1, lettera d), il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione trasmessa.
- 8ter.4 Entro il medesimo termine di cui al comma 8ter.3 il SII notifica all'impresa distributrice, al nuovo utente del dispacciamento, alla controparte commerciale e all' esercente la maggior tutela in qualità di preesistente controparte commerciale l'avvenuta attivazione contrattuale. Tale comunicazione deve riportare almeno gli elementi informativi di cui al comma 5.4.
- 8ter.5 L' esercente la maggior tutela è tenuto a comunicare, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8ter.4, al cliente finale titolare del contratto di fornitura in essere alla data della richiesta per il punto di prelievo interessato, la contestuale cessazione del contratto specificandone la motivazione.
- 8ter.6 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8ter.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica l'esito negativo al richiedente.”;
- e) all'articolo 9, il comma 9.1, è sostituito dal seguente comma:
 “9.1 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al comma 6.4, per il punto di prelievo oggetto della medesima comunicazione non sia stata eseguita una richiesta di *switching* ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, il SII attiva nei termini e modalità di

- cui all'Allegato B della medesima deliberazione 487/2015/R/eel i servizi di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV.”;
- f) all'articolo 10,
 - i. al comma 10.4bis, le parole “ai commi 4.2 e 7.2” sono sostituite dalle parole “ai commi 4.2,7.2 e 8bis.2”;
 - ii. al comma 10.5, le parole “ai commi 5.2 e 8.2” sono sostituite dalle parole “ai commi 5.2, 8.2 e 8ter.2”;
 - g) all'articolo 12, al comma 12.2, le parole “della deliberazione ARG/elt 42/08” sono sostituite dalle parole “dell'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel”;
8. di prevedere che con successivo provvedimento siano definiti:
- a) i valori degli elementi PPE^1 e PPE^2 del corrispettivo PPE fissato, per l'anno 2017, complessivamente pari a 0,180 c€/kWh;
 - b) i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei costi di commercializzazione al dettaglio da applicare ai clienti in *Tutela SIMILE* nel periodo in cui non sarà più operativo il servizio MTR;
9. di pubblicare il presente provvedimento, il TIV, l'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel e la deliberazione 369/2016/R/eel, così come modificati, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni